

La Repubblica
Dorino
(*) Firma su carta intestata dell'associazione
Bando 11/07/2017

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI TORINO
Ufficio Territoriale di Circondario
E' ALLIGATO DELL'ARTICOLO 11

N° 22
AN 11/17
Ed Ha Assolto 8
Voti 3
Rente de imposta
Registro e Bollo

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Banda Musicale Revellese - APS"

Art. 1 COSTITUZIONE

1.1 In conformità agli articoli 3,17,18,21 e 33 della Costituzione Italiana, e del Codice del Terzo Settore (D. Lgs 117/2017) è costituita l'Associazione non riconosciuta di promozione sociale, artistica, culturale, educativa e ricreativa **"Banda Musicale Revellese-APS"** con sede in Piazza San Giovanni Bosco n. 5 - Revello (CN).

1.2 Fino alla data di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui al D.lg. 117/2017, o ai Registri delle Associazioni di promozione sociale istituiti in base alle norme previgenti, la denominazione sociale sarà Banda Musicale Revellese.

1.3 Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune non comporta necessità di modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti nonché ai registri nei quali è iscritta.

1.4 L'Associazione, costituita ai sensi del d.lgs. 117/2017, come ente del terzo settore e associazione di promozione sociale, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro, pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

1.5 L'Associazione si ispira alle norme del proprio ordinamento interno ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

1.6 Gli impianti, le strutture e le attività promosse dall'Associazione sono aperte a tutti i soci, i quali hanno il diritto di fruirne liberamente nel reciproco rispetto, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti interni.

1.7 L'Associazione accoglie e promuove esperienze di volontariato e cooperazione.

Art. 2 FINALITA' (OGGETTO)



2.1 L'Associazione, ha lo scopo di promuovere e perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e artistico-culturali nei confronti degli associati e/o di terzi, anche per il perseguimento del bene comune.

2.2 Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione s'impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione, di spettacolo e di azione sociale. Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati l'Associazione, in particolare, persegue gli scopi e le finalità di promuovere e gestire iniziative ed attività culturali, artistiche, ricreative e formative nei settori della musica e di tutte le altre forme d'arte e di spettacolo.

2.3 In tale ottica l'Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi dei propri soci in un'ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi, anche per determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie.

Art. 3 – ATTIVITA'

3.1 L'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento e il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 che procede.

3.2 A tal fine, in particolare, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie e avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche e/o private o con queste convenzionate.

3.3 Sono attività di interesse generale dell'Associazione, ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117;

L'Associazione su iniziativa della Presidenza, nell'osservanza e alle condizioni stabilite anche dal nuovo Codice dello Spettacolo di cui alla Legge n. 175 del 22 novembre 2017, e succ. mod. e integr., oltreché dalle normative amministrative e fiscali vigenti in materia, può:

a) Promuovere l'impegno associativo, culturale ed artistico attraverso iniziative specifiche nei campi dell'animazione culturale, della musica, dello spettacolo in



Alce

JK

genere, degli audiovisivi, della multimedialità, dell'editoria (anche musicale, teatrale e video-discografica), delle tradizioni popolari, nonché di qualsivoglia altra forma culturale artistica, e/o spettacolare in genere.

b) Promuovere, organizzare e gestire manifestazioni, concerti, spettacoli, corsi didattici, dimostrazioni ed altre manifestazioni utili alla crescita culturale e artistica dei soci; intervenire sulle istituzioni pubbliche perché promuovano e sostengano la realizzazione di strutture e spazi d'intervento adeguati allo sviluppo dell'impegno sociale, culturale ed artistico per tutti i cittadini;

c) Costruire una o più bande musicali, con particolare attenzione ai giovani e ai giovanissimi, attraverso l'ausilio di corsi didattici, nonché lettura, studio ed apprendimento di tutti gli strumenti musicali necessari, e aiutare soprattutto i giovani a riscoprire i valori artistici, culturali e sociali della musica dal vivo di qualità, anche attraverso la diffusione di concerti e spettacoli.

3.4 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

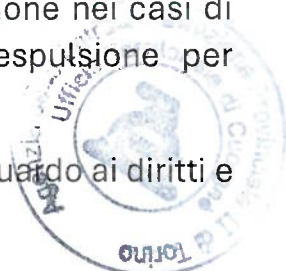
3.5 L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 4 – I SOCI

4.1 All'Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri d'ambo i sessi, nonché le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro, che ne condividano le finalità, senza distinzione di sesso, di razza, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa ed accettino le regole dettate dal presente Statuto e dai relativi Regolamenti approvati dagli Organi competenti. L'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona.

4.2 È esclusa la temporaneità della vita associativa fatta eccezione nei casi di recesso volontario, mancato rinnovo del tesseramento ed espulsione per infrazioni statutarie

4.3 Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.



4.4 I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale fissata dall'Assemblea ed eventuali contributi straordinari associativi deliberati dagli organi.

4.5 La quota, o contributo associativo, è di carattere annuale, non è rimborsabile, trasmissibile né rivalutabile.

4.6 I singoli soci, in caso di recesso, non potranno chiedere all'Associazione la divisione del fondo comune né pretendere quota alcuna.

Art. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

5.1 I soci hanno il diritto a:

a) Partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché a frequentare i locali e le strutture dell'Associazione medesima;

b) Eleggere gli organi sociali e ad essere eletti negli stessi;

c) Esprimere il proprio voto per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti interni;

5.2 I soci sono tenuti a:

a) Osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi sociali, e a fare quanto nelle loro possibilità per il raggiungimento degli scopi sociali.

b) Sostenere scopi di finalità indicate nell'art 2 che precede nonché a partecipare attivamente alla vita associativa.

5.3 Per la partecipazione nelle assemblee, l'elezione degli organi, nonché per la votazione delle modifiche statutarie, vige in principio del voto singolo di cui all'art 24, comma 2, del D. Lgs. 117/2017 e successive mod. e/o integr.

Art. 6 – AMMISSIONE DEI SOCI

6.1 Le richieste di ammissione a socio vanno indirizzate, su modulo appositamente predisposto, all'organo di amministrazione o consiglio direttivo, cui è demandato il compito di accettarle o respingerle.

6.2 La domanda di ammissione deve inoltre contenere l'impegno del socio ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione, ad attenersi a presente Statuto e all'eventuale Regolamento interno.



6.3 All'atto del versamento della quota sociale, l'interessato che abbia presentato istanza assume la qualifica di socio: l'iscrizione dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo della Struttura di base alla prima riunione utile che dovrà essere effettuata entro trenta giorni. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta, in carenza di risposta, la domanda deve intendersi comunque definitivamente accettata. L'esito delle valutazioni dovrà essere comunicato all'aspirante socio e annotato nel libro soci, in caso di esito negativo la delibera conterrà le motivazioni che saranno comunicate a socio, insieme alla restituzione della quota associativa. La delibera di diniego produce effetti immediati di decadenza dalla qualifica di socio. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalla qualità di socio fino alla data della mancata ratifica. In caso di diniego l'interessato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

6.4 L'iscrizione dà diritto al rilascio della tessera associativa.

6.5 I minori di 18 anni possono assumere la qualifica di socio previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.

Art. 7 – ESCLUSIONE DEI SOCI

7.1 La qualifica di socio si perde:

- a) Per morosità rispetto al pagamento delle quote sociali ordinarie e/o straordinarie senza giustificato motivo. I soci sospesi o espulsi per morosità, potranno, dietro domanda scritta, essere riammessi pagando una nuova quota d'iscrizione e dopo aver sanato la morosità pregressa;
- b) Per espulsione (considerata misura disciplinare);
- c) Per recesso e/o dimissioni;
- d) Per scioglimento dell'Associazione;
- e) Per causa di morte.

7.2 La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione.

7.3 La misura disciplinare nei confronti di un socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo della Struttura di base nei confronti del socio che:

- a) Non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione, nonché alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti degli enti a cui l'Associazione è affiliata;



Handwritten signature in blue ink.

b) Svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione e/o denigri o attentanti in qualunque modo o con qualsiasi comportamento al buon andamento dell'Associazione;

c) In qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione;

7.4 Il socio può recedere/dimettersi dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente della propria struttura di base e agli organi di cui fa parte.

7.5 In caso di recesso/dimissioni o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso/dimissioni o esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'associato in caso di recesso/dimissioni.

7.6 In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annuale versata, ne hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

7.7 La sospensione e la radiazione sono decise dal Consiglio Direttivo della Struttura di base a maggioranza dei suoi membri e sono immediatamente esecutive. Tali decisioni dovranno essere rese note al socio con comunicazione scritta. L'eventuale delibera di esclusione del socio dovrà essere riportata nel Libro soci.

7.8 Avverso la deliberazione che applica la sanzione disciplinare potrà essere presentato ricorso scritto al Presidente entro il termine di dieci giorni da quello di comunicazione della deliberazione che abbia disposto la sanzione. Sullo stesso si pronuncerà la prima Assemblea dei soci. Solo se ricorrano specifiche motivazioni espresse nel provvedimento, sino allo svolgimento dell'Assemblea, l'applicazione delle sanzioni della sospensione e dell'esclusione resterà sospesa.

Art. 8 – STRUTTURE E ORGANI

8.1 Gli organi delle Strutture di base sono:

- a) Assemblea dei Soci
- b) Consiglio Direttivo o Organo di amministrazione
- c) Presidente





Art. 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI

9.1 L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è composta da tutti i soci della Struttura di base in regola con il pagamento della quota annuale. Hanno diritto a voto anche gli associati minorenni in regola con il versamento della quota associativa, mediante i loro esercenti la patria potestà, secondo il principio del voto singolo. Non sono ammesse deleghe.

9.2 L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un decimo dei suoi componenti: in questo caso l'Assemblea deve essere convocata, con ogni mezzo possibile per garantire la più ampia partecipazione, entro 30 giorni dalla data di richiesta. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo della riunione e l'ora d'inizio.

9.3 Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, adottate in conformità al presente Statuto e a maggioranza di voti, sono obbligatorie per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

9.4 L'Assemblea dei Soci:

- a) Approva entro il primo quadrimestre del nuovo esercizio la relazione sulle attività sociali svolte;
- b) Approva entro il primo quadrimestre del nuovo esercizio il bilancio o, ove ricorrano i presupposti di legge, il bilancio sociale. In caso di mancata approvazione del bilancio l'Assemblea dei Soci deve essere riconvocata entro 30 giorni con lo stesso ordine del giorno. Qualora non fosse approvata nella seconda seduta decadono tutti gli organi della struttura di base.
- c) Approva il programma annuale e pluriennale d'iniziativa, di attività, d'investimento e anche eventuali interventi straordinari;
- d) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) Elegge ogni quattro anni il Consiglio Direttivo alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni dei membri dello stesso, previa determinazione del numero, nonché altri eventuali organi sociali.
- f) Propone le modifiche allo Statuto e ai regolamenti delle Strutture di base
- g) Indirizza l'azione del Consiglio Direttivo e ne verifica l'operato;

h) Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

i) Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

j) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione

k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza;

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione o la liquidazione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

l) È regolarmente costituita in via ordinaria con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da tenersi almeno 2 ore dopo la prima, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

m) È convocata dal Consiglio direttivo in via ordinaria almeno una volta all'anno; in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un decimo dei soci. In tal caso l'Assemblea dei Soci dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla data di richiesta.

n) Pubblicizza la convocazione dei soci almeno 10 giorni prima mediante avviso affisso alla bacheca della sede dell'Associazione o tramite ogni mezzo possibile per garantire la più ampia partecipazione. La convocazione dovrà contenere il luogo, l'ora d'inizio della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno;

o) È presieduta dal presidente dell'associazione e presidente dell'organo di amministrazione, nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione. La votazione sugli argomenti all'ordine del giorno può avvenire per alzata di mano o, qualora ne sia fatta richiesta da un terzo dei presenti, a scrutinio segreto. Le deliberazioni attuate dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente;

p) Svolge ogni ulteriore attività ad essa demandata dalle disposizioni di legge.

9.5 L'Assemblea dei Soci per il rinnovo degli organi:

a) Stabilisce il numero dei componenti il Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 elementi;

b) Elegge il comitato elettorale per adempiere alle operazioni di voto e approva il regolamento per le elezioni. Le elezioni si svolgono, di norma, a scrutinio segreto con modalità che favoriscano la partecipazione libera a tutti i soci. Non sono ammesse deleghe;

c) Il Presidente dell'Assemblea dei Soci comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del Presidente e la distribuzione delle cariche;

d) La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti;

Dei lavori dell'Assemblea dei soci deve essere redatto processo verbale.

Art. 10 – Organo di Amministrazione

10.1 Il Consiglio Direttivo o Organo di Amministrazione:

a) È l'organo esecutivo e amministrativo della Struttura di base ed è formato con diritto di voto dai rappresentanti, scelti fra gli associati maggiorenni, eletti dall'Assemblea dei Soci.

b) Elegge al suo interno il Presidente, uno o più Vicepresidenti e il segretario. Nel caso di più Vicepresidenti elegge, su proposta del Presidente, un Vicepresidente vicario;

c) Precisa e fissa la responsabilità dei consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione;

d) Dura in carica quattro anni. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadono componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni.

e) È convocata dal Presidente in via ordinaria una volta al mese e in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; in entrambi i casi il Consiglio Direttivo deve essere convocato non oltre 15 giorni dalla data di richiesta;

10.2 Il Consigliere che, salvo cause di forze maggiori, non interviene a tre riunioni consecutive dal Consiglio Direttivo può essere dichiarato decaduto dall'incarico.

10.3 Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei consiglieri. Le delibere vengono approvate a maggioranza semplice. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.



Handwritten signature in blue ink.

Delle deliberazioni assunte è redatto processo verbale a cura del segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

10.4 Il Consiglio Direttivo:

a) Formula i programmi dell'attività sociale, redige il progetto il bilancio, nei casi previsti dalla legge, e lo sottopone all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Le modalità di redazione di tali documenti sono definite dal Consiglio Direttivo nel rispetto della Legge e valutate le Linee guida adottate in materia, tenuto conto anche delle caratteristiche dimensionali che assumerà il sodalizio nel tempo e l'eventuale impiego di risorse pubbliche. Il Consiglio Direttivo può adottare strumenti di rendicontazione che sia in grado di evidenziare il corretto ed effettivo utilizzo delle risorse messe a disposizione dell'organizzazione: una rendicontazione che prenda in considerazione le risorse impiegate e le attività realizzate, le risorse umane coinvolte ed i beneficiari nonché gli effetti prodotti dall'attività;

b) Convoca e dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea dei Soci;

c) Determina la quota associativa annuale stabilendone i termini per il versamento;

d) Stipula tutti gli atti e i contratti dell'attività sociale ivi compresi i conti correnti bancari con doppia firma, nonché ogni altro eventuale rapporto con gli istituti bancari;

e) Definisce i Regolamenti interni ed il regolamento degli eventuali organismi nei quali si articola l'Associazione secondo le indicazioni dell'Assemblea dei Soci;

f) Delibera l'ammissione dei nuovi soci;

g) Decide sulle eventuali misure disciplinari da adottare;

h) Decide la modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;

i) Delibera l'istituzione di attività diverse da quelle di interesse sociale, da svolgere in via secondaria e strumentale

j) Svolge ogni attività gestionale non espressamente demandata, in forza di legge o del presente Statuto, all'Assemblea o ad altro Organismo statutario.

Art. 11 – IL PRESIDENTE



10
Glee

19

11.1 Il Presidente

- a) È il legale rappresentante della struttura di base e rappresenta l'Associazione nei rapporti esterni, personalmente o mediante i suoi delegati;
- b) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo curando l'attuazione delle delibere;
- c) Stipula tutti gli atti inerenti all'attività dell'Associazione;

11.2 In caso d'impedimento o prolungata assenza del Presidente, il Vicepresidente Vicario lo sostituisce nei suoi compiti. In caso di dimissione, decadenza o impedimento grave del Presidente, il Consiglio Direttivo della Struttura di base è convocato dal Vicepresidente vicario.

11.3 Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne al nuovo Presidente entro 20 giorni dalla nuova elezione. Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere a conoscenza del nuovo Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea alla prima riunione utile.

Art. 12 – GRATUITA' DEGLI INCARICHI E SOCI LAVORATORI

12.1 L'Associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività presentata a favore della comunità e del bene comune in materia libera, gratuita, spontanea e senza fini di lucro neanche indiretti.

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvarrà del volontariato in armonia con quanto previsto degli artt. 17 e 18 del d.lgs., 117/2017.

Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta e documentate anche mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ai sensi e nei limiti previsti all'art 17 d.lgs. 117/2017.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'associazione.

12.2 I componenti degli organi, e gli incaricati delle varie attività, prestano la loro opera gratuitamente.

12.3 L'Associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.



Gre
JS

12.4 Eventuali compensi per incarichi e/o rimborsi spese dovranno essere approvati dall'Organo di Amministrazione ed iscritti nel bilancio dell'Associazione.

12.5 Nei confronti del direttore artistico e dei suoi diretti collaboratori, può essere applicato quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2006 n.296, art. 1 comma 299 e collegati e succ. mod. ed integr.

Art. 13 – RAPPRESENTANZA E POTERI

13.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti di terzi

13.2 L'Associazione risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal suo legale rappresentante ovvero da chi ne ha legittimamente i poteri.

13.3 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione anche in giudizio

13.4 Per tutte le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario è necessaria, oltre alla firma del Presidente, quella del componente il Consiglio Direttivo a ciò designato

13.5 Il Consiglio Direttivo può nominare un altro componente per le incombenze di cui sopra in sostituzione del componente designato, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

13.6 Qualsiasi impegno che comporti responsabilità finanziaria deve risultare da apposito processo verbale.

13.7 Le Strutture di base rispondono direttamente per le obbligazioni assunte e non impegnano in tale campo i livelli superiori. Ciascuna struttura ha proprie responsabilità decisionali ed amministrative nell'ambito territoriale di competenza

Art. 14 – MODIFICHE STATUTARIE

14.1 Lo Statuto può essere modificato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci

14.2 Le variazioni allo Statuto sono approvate dalla maggioranza dei soci presenti purché questi rappresentino almeno 2/3 del corpo sociale e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 15 – SCIoglimento

15.1 L'Assemblea Straordinaria dei Soci delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati



Qpe

JB

15.2 In caso di scioglimento, cessazione, o estinzione, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto previo parere positivo dell'Ufficio Regionale Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diverse destinazioni imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, procedendo alla nomina di uno o più scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità. In ogni caso è esclusa e vietata qualunque ripartizione del patrimonio residuo tra i soci.

Art. 16 – RISORSE ECONOMICHE

16.1 L'associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a. quote e contributi degli associati nella misura decisa annualmente dal Consiglio provinciale;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionali;
- f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale svolte in via secondaria e strumentali e comunque finalizzate al raggiungimento della missione istituzionali;
- g. erogazione liberati degli associati e dei terzi;
- h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte fondi, feste e sottoscrizioni anche a premi nonché operazioni di fund raising;
- i. interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito
- j. entrate derivanti da vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito per finalità di sovvenzione
- k. altre entrate compatibili con le finalità sociali degli Enti di Terzo Settore.



16.2 L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione relativa alle fonti e agli impieghi di risorse utilizzate nelle attività sociali.

16.3 I beni patrimoniali dell'Associazione di priorità o di pertinenza delle singole Strutture di base e delle strutture provinciali devono essere inventariati con obbligo di trasmissione alla Presidenza Nazionale.

16.4 È fatto obbligo di reinvestire eventuali avanzi di gestione, secondo le delibere degli organi competenti, a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

16.5 È fatto divieto di ripartire-proventi, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale fra gli associati. Il divieto è esteso alla distribuzione indiretta di utili e fondi, riserve e capitale, con specifico riguardo alle fattispecie perviste dall'art. 8 del d.lgs. 2 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni.

16.6 È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge; l'eventuale l'avanzo di gestione andrà reinvestito in attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 17 – RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

17.1 L'anno sociale ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

17.2 L'anno finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre

17.3 Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea dei Soci.

17.4 L'Assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

17.5 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto e di quelle ad essere direttamente connesse nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del D. lgs 117/2017

Art. 18 – PUBBLICITA' E TRASPARENZA



Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza dagli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali ed a libri sociali obbligatori, ossia il Libro soci, il Registro dei Volontari, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi Consigliere.

Art 19 – PROCESSI VERBALI

19.1 Tutti gli organi di ogni livello debbano redigere verbali delle riunioni, sottoposto all'approvazione non oltre la seduta successiva, a custodirlo a libro.

19.2 Gli associati hanno diritto di visionare i libri sociali previa richiesta scritta motivata indirizzata all'Organismo di riferimento, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata.

Art. 20 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto sono valide e si rinvia espressamente alle norme contenute nel Codice del Terzo Settore (D. lgs. 117/2017 e succ. mod. ed integr), nel Codice civile e nella legislazione vigente, nazionale e regionale e nel regolamento interno.

F. M. K.
Giorgia Orattio
F. Enrico Jurem

Andrea Polito
Monica Polito Emiliano
Alexia Monimilian

Valentina Rubolo

Rodriguez Sergio



Gre